



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliera
Annamaria Casadonte	Consigliera Rel.
Maura Caprioli	Consigliera
Eleonora Reggiani	Consigliera

Oggetto:

DIVORZIO
revoca
assegnazione casa
familiare
mantenimento
figlio minore

Ud.09/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13735/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
unitamente agli avvocati _____ con domicilio
digitale _____ e

-ricorrente-

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
con _____ domicilio _____ digitale _____

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1040/2025
depositata il 17/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla
consigliera Annamaria Casadonte.



RILEVATO CHE

1. La signora [REDACTED] impugna per cassazione la sentenza n. 1040/2025 della Corte d'appello di Roma che, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'ex marito [REDACTED] ha revocato l'assegnazione della casa coniugale inizialmente disposta a suo favore (in base all'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Cassino nel 2013) e ha rigettato la richiesta di aumento del contributo di mantenimento della figlia a carico del padre, come richiesto in primo grado in via riconvenzionale dalla madre. In primo grado era stata altresì respinta la domanda di assegno divorzile richiesto dalla signora [REDACTED]

2. Il Tribunale di Cassino aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e rideterminando il contributo al mantenimento della minore in euro 1.000 mensili, oltre spese straordinarie. Era stata invece rigettata la domanda di assegno divorzile della moglie.

3. Avverso tale sentenza il marito aveva proposto appello, censurando due punti centrali della decisione: l'assegnazione della casa coniugale e l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.

3.1. Con il primo motivo, l'appellante sosteneva che i presupposti dell'art. 337 *sexies* cod.civ. non sussistessero più, poiché la casa di [REDACTED] già assegnata alla moglie in sede di separazione, non aveva mai costituito il centro effettivo di vita della minore, dal momento che la madre e la figlia avevano abbandonato l'immobile già nel 2012, stabilendosi presso l'abitazione della nonna materna in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la minore aveva frequentato scuole, attività extrascolastiche e coltivato relazioni sociali esclusivamente in quest'ultimo Comune.

3.2. La madre, costituendosi, contestava tale ricostruzione, imputando l'allontanamento dalla casa coniugale alla condotta violenta dell'ex marito



e sostenendo di aver continuato a utilizzare l'immobile, sia pure senza pernottarvi, per ragioni di sicurezza della figlia.

3.3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento, riportandolo alla misura di euro 500 mensili, come stabilito in sede di separazione consensuale.

3.4. A sostegno, evidenziava un peggioramento della propria situazione economica rispetto al 2012; la nascita di altri due figli da una nuova relazione, che gravavano sulle sue risorse nonché la crisi delle società a lui riconducibili, con perdite rilevanti e l'adozione di misure protettive.

4. La Corte d'appello ha accolto il primo motivo di appello, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla madre, ritenendo non provato il requisito di fatto dell'habitat domestico della minore, che l'art. 337 sexies cod.civ. pone a fondamento dell'assegnazione.

4.1. La Corte d'appello ha accolto anche il secondo motivo di appello, riformando la sentenza impugnata nella parte relativa all'entità dell'assegno di mantenimento della figlia argomentando fra l'altro che rispetto al 2012, il padre ha altri due figli, circostanza che incide sulla proporzionalità del contributo.

4.2. In questa prospettiva, la Corte ritiene non adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di raddoppiare l'assegno, riportando il contributo paterno alla misura convenuta originariamente in 500 euro.

5. La cassazione della pronuncia d'appello è chiesta dalla signora [REDACTED] con ricorso notificato il 27/6/2025 ed affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste il sig. [REDACTED] con controricorso pure illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE

6. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in quanto assunta in violazione dell'art. 337 sexies cod. civ., degli artt. 29, 30 e 31 Cost. lamentando



altresì il difetto assoluto di motivazione e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

7. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1 cod. proc. civ. .

8. Costituisce invero orientamento consolidato che ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. che l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale, essenziale funzione (Cass. 6706/2000; id. 23501/2023); peraltro, pur avendo anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge sul divorzio, l'assegnazione in parola non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio (Cass. 13736/2003).

9. Così sinteticamente ribadito il quadro interpretativo deve darsi atto che la corte territoriale ha applicato il corretto principio interpretativo procedendo ad accertare se ricorreva ancora l'esigenza di conservazione dell'habitat domestico della minore e pervenendo alla motivata conclusione negativa all'esito di un accertamento di fatto che peraltro non può costituire oggetto di riesame in questa sede di legittimità.

8. Con il secondo, terzo e quarto motivo la ricorrente censura la riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia ripristinato dalla corte territoriale nella misura originariamente fissata con il verbale di separazione (euro 500) e dato atto dell'importo dallo stesso raggiunto con la rivalutazione (euro 683). Assume la ricorrente che la decisione della corte d'appello violerebbe l'articolo 337 ter cod. civ. nonché l'art. 2730 cod. civ. e violazione ed erronea interpretazione del disposto di cui agli art. 115, 116 cod. proc. civ., 473 bis 18 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. – e sarebbe



inoltre affetta da vizio motivazionale ed omesso esame di fatto decisivo costituito dalla disponibilità manifestata dal padre in sede di proposta conciliativa avanti al Tribunale di Cassino di aderire alla proposta giudiziale nei termini di euro 1000,00 mensili.

8.1. Le censure possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse e sono inammissibili perché non correlate con la complessiva *ratio decidendi* valorizzata dalla corte territoriale per ripristinare il contributo di mantenimento della figlia minore [REDACTED] nella misura concordata in sede di separazione. In particolare le censure non si confrontano con la rilevata pacifica circostanza che dalla nuova relazione del sig. [REDACTED] sono nati due figli, circostanza che incide oggettivamente sulla proporzionale distribuzione delle risorse disponibili per l'adempimento dell'obbligo paterno di mantenimento della prole. Si tratta di una circostanza ritenuta rilevante ai fini della decisione ma non attinta dalle doglianze della ricorrente che censura l'omessa considerazione dell'adesione alla proposta conciliativa e la mancata integrazione documentale, elementi non ritenuti decisivi dalla corte territoriale a fronte delle altre risultanze probatorie.

9. Con il quinto motivo la ricorrente censura la decisione della corte d'appello sulle spese processuali in quanto assunta in violazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ. .

9.1. Atteso l'esito degli altri motivi, la censura sulle spese è assorbita.

10. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

11. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 2500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.

La Presidente

Laura Tricomi

